

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 86/46/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nessuna delle parti ha richiesto la discussione della causa in pubblica udienza.

Il Relatore illustra i motivi del ricorso.

Si è regolarmente costituito l'Ufficio che chiede il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, visti gli atti, udito il Relatore, si ritira in Camera di Consiglio e osserva:

Il contribuente ha impugnato il silenzio rifiuto dell'istanza di rimborso, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, pagate in sede di registrazione di un atto di acquisto immobiliare per il quale ha, successivamente alla registrazione, richiesto l'applicazione dei benefici previsti per l'acquisto della prima casa.

Si è costituito l'Ufficio che afferma, di aver negato il richiesto rimborso perché il contribuente doveva avanzare la richiesta di applicazione dei benefici fiscali prima casa direttamente in sede di registrazione dell'atto, oppure, se la richiesta è presentata successivamente alla registrazione dell'atto di acquisto, questa deve essere effettuata con atto analogo a quello di acquisto.

Poiché il contribuente ha stipulato l'atto di acquisto in forma pubblica, anche la successiva domanda di applicazione dei benefici fiscali doveva essere effettuata con atto pubblico e quindi la domanda di rimborso non meritava accoglimento.

Il Collegio ritiene illegittimo il comportamento assunto dall'Ufficio, di negazione dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, atteso che la norma di legge nulla impone al cittadino contribuente in ordine alla forma di richiesta per l'applicazione dei benefici fiscali prima casa. La norma di legge prevede che il contribuente, che non ha richiesto i benefici in sede di stipula dell'atto di acquisto, può richiederli anche successivamente alla registrazione dell'atto.

Il ricorso è accolto. Considerata la natura della controversia, il Collegio ritiene compensabili le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.